

TRIBUNALE DI SIRACUSA

MAGISTRATURA DEL LAVORO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c ai controinteressati
mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per **PIRRUCCIO Fabrizio** (PRRFRZ79P22I754L) nato a Siracusa (Sr) il 22.09.1979, residente in Palazzolo Acreide, c/o Contrada Torre Iudica Snc, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Infantino del foro di Siracusa (NFNSST78R22C351S) che indica quale indirizzo di posta elettronica certificata avvsebastianoinfantino@pec.serviziposta.it e il numero di fax 0931.88.14.89 per le comunicazioni e le notificazioni dagli uffici competenti, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, presso il cui studio in Palazzolo Acreide – via Carlo Alberto 6, dichiara di eleggere domicilio

Ricorrente

contro

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'Università e della Ricerca – MIUR – c.f. 80185250588 nella persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale a Roma nel Viale Trastevere n° 76, pec uffgabinetto@postacert.istruzione.it presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina n° 149 Cap 95127 pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'Università e della Ricerca – MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via G. Fattori n° 60, cf. 80018500829, pec drsi.contenzioso@postacert.istruzione.it, presso Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127 pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Tica n° 149 – 96100 Siracusa, uspsr@postacert.istruzione.it, dom.to *ope legis*

presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127 pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO I.I.C. V. MESSINA PALAZZOLO A. (SRIC85400T AMBITO 26 - PROV. SR) in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Palazzolo Acreide (Sr), p.zza Umberto I n. 11, c.f. 80002050898, pec SRIC85400T@pec.istruzione.it, dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in Via Vecchia Ognina, 149 Cap 95127 pec ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Amministrazioni Resistenti

nonché nei confronti

di tutti i candidati inseriti, per la provincia di Siracusa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., “*Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario*”, per l'Ambito Territoriale di Siracusa, per il triennio scolastico 2021-2023, con riferimento ai profili indicati in domanda dal ricorrente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

Controinteressati

OGGETTO

riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e ausiliario, del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare espletato dal ricorrente.

FATTO

il sig. PIRRUCCIO Fabrizio, siccome munito di valido requisito di ammissione, presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021-2024, del “*Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario*”, per l'Ambito Territoriale di Siracusa, richiedendo, tra gli altri requisiti, la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 22 luglio 1998 al 19 maggio 1999 (9 mesi e 27 giorni) (**doc.1**).

L'Ufficio Scolastico di Siracusa provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 8,65, come assistente amministrativo e assistente tecnico e 7,90 come collaboratore scolastico.

Con D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, il Ministero resistente ebbe a disciplinare le operazioni di aggiornamento



de quibus, approvando i criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi ai fini dell'attribuzione dei punteggi (**doc. 2**).

Inopinatamente, nelle Avvertenze contenute nell' Allegato A, il Ministero ebbe a precisare che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

In applicazione di tale disposizione, quindi, la medesima attività prestata in esecuzione dei doveri di cittadinanza **diveniva (e diviene) suscettibile di una valutazione non omogenea e fortemente discriminatoria**, laddove si perviene alternativamente all'attribuzione di ben 6 pt. ovvero (0,5 l'anno per 12 mesi se svolti in costanza di rapporto di lavoro) ovvero di soli 0,6 pt. (0,05 l'anno per 12 mesi se svolti precedentemente o successivamente l'espletamento di incarichi da parte del Ministero resistente).

Da ultimo, il ricorrente in data 25.4.2021, presentava domanda di aggiornamento per le graduatorie del triennio 2021-2024 (**doc. 3**), ove a causa del mancato riconoscimento della corretta valutazione del servizio militare di leva, tenuto conto dei 10 mesi di servizio prestato non in costanza di rapporto d'impiego, **continuava a venirgli riconosciuto l'erroneo punteggio di 0,50** in luogo di 5.

E, infatti, il punteggio odierno del sig. PIRRUCCIO Fabrizio, per come calcolato nella graduatoria d'Istituto III fascia ATA “Visualizzazione Dati Graduatoria con Scheda di Valutazione Titoli per AA AT e CS” e dell'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda “Istituto Comprensivo V. Messina” di Palazzolo Acreide, SRIC85400T è pari a **8,65 (pos. 1876) come assistente amministrativo e assistente tecnico (docc. 4 e 5)**, di cui

6,20 punti derivanti dal titolo di studio (diploma di maturità),

0,50 per la certificazione informatica,

1,95 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014 (con lo 0,50 del servizio di leva)

e 7,90 (pos. 1730) come collaboratore scolastico (vd. sub *doc. 4 e 5*) di cui

6,20 punti derivanti dal titolo di studio (diploma di maturità)

0,25 per la certificazione informatica

1,45 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014 (con lo 0,50 del servizio di leva)

in luogo, per come vedremo, del corretto punteggio di 13,15, come assistente amministrativo e assistente tecnico e di 12,40, come collaboratore scolastico.

Per essere ancora più precisi, il punteggio del ricorrente veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti e valutando il servizio militare di leva svolto, non



in costanza di nomina, solo 0,50 punti ($0,05 \times 10 = 0,50$) attribuendo, cioè, per come previsto dal D.M. in discorso, 0,60 per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina e punti 0.05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) in luogo, invece, dei 6 punti attribuiti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (nel nostro caso punti 5 pari a $0,50 \times 9$ mesi e 27 giorni).

La suddetta previsione, tuttavia, è palesamente illegittima e risulta pregiudizievole per il ricorrente che, avendo svolto il servizio militare di leva e/o il servizio sostitutivo civile dopo il conseguimento del titolo di accesso ma non in costanza di rapporto, si vede gravemente penalizzato nella composizione delle graduatorie in questione.

Giurisprudenza ormai granitica statuisce che il periodo di servizio militare di leva è valido e utilmente valutabile ai fini della carriera sia se prestato in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletato a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

La valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5, viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (*cf. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Ne consegue come debba essere data rilevanza *ex lege* alla valutazione del servizio militare prestato dal sig. PIRRUCCIO Fabrizio, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica.

A tal fine in data 23 novembre 2022 si trasmetteva via Pec diffida e messa in mora per l'aggiornamento /correzione del punteggio graduatoria d'istituto III fascia Personale ATA previa disapplicazione della valutazione del servizio militare in costanza ma, pur avendo gli enti ricevuto quanto sopra non riscontravano la comunicazione e non ottemperavano a quanto richiesto (**doc. 6**).

Il ricorrente ad oggi, a cagione della condotta avversaria, in sede di nuova nomina per l'anno venturo rischia di perdere il diritto di usufruire del giusto punteggio in graduatoria che riporterà, trattandosi di clausola esecutiva, il punteggio decurtato rispetto al titolo contestato.



Ciò presupposto, a causa del mancato riconoscimento di quanto richiesto in via stragiudiziale e persistendo, ad oggi, il mancato riscontro e l'inottemperanza delle amministrazioni chiamate a disporre urgentemente la rettifica del punteggio, per come calcolato nella graduatoria dell'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda "Istituto Comprensivo V. Messina" di Palazzolo Acreide, SRIC85400T, in favore del ricorrente prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il sig. PIRRUCCIO Fabrizio è costretto ad adire urgentemente codesto Tribunale, in ragione della sua maggior tutela, attraverso i seguenti motivi in

DIRITTO

(I)

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione.

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata.

Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, *"al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum " sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. da ultimo, Casso civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la verifica della conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in



rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Ed in effetti, in tal senso, soccorre anche la giurisprudenza amministrativa costante quando dispone che: *“le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negozia li e non poteri amministrativi”* (da ultimo, TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445; in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

Deve, dunque, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, **con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni**, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (Cass. Sez. Unite, 16756/2014).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

(2)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 569 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2050 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N. 66. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L. 11 LUGLIO 1980 N. 312. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 52 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

Come rilevato in fatto, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il



servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che “[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che “[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Invero i provvedimenti impugnati disciplinano in modo irragionevole e oggettivamente discriminatorio l'attività prestata dell'esecuzione del servizio obbligatorio di leva ovvero del servizio sostitutivo civile, introducendo una distinta valutazione a seconda se tale attività sia stata svolta in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero resistente o meno. Si tratta all'evidenza di una previsione illegittima siccome si pone in stridente contrasto con la normativa primaria nonché con i principi costituzionali che informano la materia in questione.

Come noto, infatti, l'ordinamento scolastico prevede la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, per il personale A.T.A. l'art. 569, co. 3 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 statuisce espressamente che *«Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti»*.

In claris non fit interpretatio, laddove la norma non delimita in alcun modo il campo di applicazione oggettivo della disposizione, valorizzando così l'espletamento degli obblighi di leva nell'accesso all'impiego ovvero nella progressione professionale del personale amministrativo scolastico, al pari di quanto avviene per il personale docente ai sensi dell'art. 485, co. 7.

Nello stesso senso, poi, l'art. 62 della L. 11 luglio 1980 n. 312, tuttora vigente, stabilisce in modo inequivoco che *“Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il*



conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”.

Peraltro, anche aderendo ad una lettura costituzionalmente orientata in base ai principi enucleabili dall'art. 52, co. 2 Cost., le conclusioni ermeneutiche non cambiano ed anzi trovano ulteriore conforto nell' esigenza di garantire l'assolvimento degli obblighi di cittadinanza ed evitare che il soggetto sottoposto sia penalizzato in ambito lavorativo: *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

Né del resto, rileva in senso contrario l'art. 2050, co. 2 del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a mente della quale *“Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. La suddetta norma, infatti, non può essere estrapolata dal suo contesto ed anzi va interpretata insieme alle precedenti disposizioni normative contenute nel medesimo articolo e, in particolare, dall'introduzione del principio generale dettato dall'art. 2050, co. 1 del D.lgs. n. 66/2010 cit., laddove si dispone che ***“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”***.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte in materia di Graduatorie ad esaurimento, infatti, *“deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1cit.), in ogni settore ed anche se prestati in*



costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento” (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2020 n. 5679 e, in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343, cfr. Cass. civ., Sez. Lav., ordinanza 10 novembre 2021 n. 33151; in termini assolutamente conformi, cfr. Casso civ., Sez. Lav., 3 giugno 2021 n. 15467).

L'ordinamento scolastico, infatti, prevede espressamente la piena valutabilità del servizio militare o equipollente ai fini di carriera.

In tal senso, è stato anche affermato che *“infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 dicembre 2019 n. 8234, in termini conformi, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2018 n. 2151; Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343).*

A identiche conclusioni, peraltro, perviene anche la giurisprudenza di merito del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo che, sul punto, ha avuto modo di confutare le interpretazioni tese a fondare sull'art. 2050, co. 2 del D.lgs. n. 66/2010 cit. la delimitazione della valutabilità del servizio militare ai soli periodi svolti in costanza di rapporto di lavoro.

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIR) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina. Avverso l'art. 3, comma 7,



del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006.

Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (*cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529*) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) **ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili solo se prestati in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “[...] *Si tratta di norma: equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]*”.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6,



del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), **violando platealmente il dispositivo delle già menzionate sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.**

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente conosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* (cfr. fra le tante *Consiglio di Stato*, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, *Cons. St.*, sez. VI 7.2.1978, n. 212; *Cons. St.*, sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; *Cons. St.* sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977).

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili **non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria.**

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. *Tribunale di Milano*, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; *Tribunale di Messina* sentenza n. 13889/2018; *Tribunale di Ravenna*, sentenza del 15/04/2014; *Tribunale di Verona* 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; *Tribunale Monza*, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; *Tribunale di Venezia*, n. 863/2012 del 09/08/2012; *Tribunale di Saluzzo*, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; *Tribunale di Catania*, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; *Tribunale di Brindisi* del 30.12.2011; *Tribunale di Napoli*, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; *Tribunale di Lucera*, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, *Tribunale di Lanciano* Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, *Tribunale di Agrigento*, sentenza n. 900/2014; *Tribunale di Busto Arsizio* 2016; *Tribunale di Mantova* sentenza n. 2/2013; *Corte d'Appello di Palermo* ottobre 2015; *Corte d'Appello di Bologna* 442 del 1/08/2016; *Corte d'appello di L'Aquila* sentenza n. 841/2013; *Tribunale di Catania* ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010)¹.

¹ Tribunale di Frosinone, ove il Giudice correttamente ritiene, confutando totalmente quanto solitamente argomentato in sede di costituzione del Ministero avverso a ricorsi simili a questo, **che la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 (richiamato nel D.M.**



Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 10 2015, n. 4343)”*.

Orbene, si tratta di preclusioni ormai illegittime, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare della Suprema Corte di Cassazione. Infatti, per il servizio di leva (e civile assimilato), pur se svolto non in pendenza di impiego scolastico, vi è stato un ampio riconoscimento della magistratura per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio svolto in costanza di nomina, sia per il Personale Docente, che per il Personale ATA.

Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro ha condiviso tale assunto in molteplici pronunce, ossia Ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020.

Appare, quindi, ampiamente supportato l'orientamento per cui il sistema generale deve riconnettersi al sistema scolastico in base al principio di fondo secondo cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili in forma

n.9256 del 18.3.2021) in esame vada disapplicata in quanto in contrasto con la normativa primaria, posta dall'art.485, comma 7, del D.Lgs. n.297/1994 (T.U. in materia di istruzione) per il personale docente, dall'art.2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, “COM”) e dall'art.52 Cost. E smentendo in particolare quanto riferito in merito all'ordinanza della Cassazione n. 5679/2020 argomenta che sulla interpretazione delle già menzionate disposizioni la suddetta ordinanza non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art.2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. **Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.** La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. I medesimi principi vanno estesi al personale ATA in forza dell'art.569, comma 3 cit., di identico contenuto. Va ancora precisato che non vale ad escludere la illegittimità del D.M. 3.3.2021 n. 50 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, e ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio (0,60 punti) ben inferiore a quello (6 punti) attribuito invece per il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile dalle pronunce della S.C. appena richiamate è **quello della piena equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie (così sentenza del Tribunale di Taranto del 3.5.2022; cfr. anche sentenza Tribunale di Roma n.10026 del 30.11.2021 e Tribunale di Milano del 29.3.2022).** Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi **(si veda a tal proposito tutta la giurisprudenza allegata al doc 12).**



piena ai fini della carriera scolastica, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, dovendosi evitare una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio. Del medesimo avviso si è dimostrato di recente anche il Consiglio di Stato, con Ordinanza dell'1 Ottobre 2021, secondo cui: “(...) *Considerato, all’esito di una deliberazione tipica della fase cautelare, che la Sezione ha già avuto di affermare con riferimento alle graduatorie ad esaurimento «la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio» (Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2021, n. 5196, che richiama altri precedenti della stessa Sezione e della Corte di Cassazione); che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare.*

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... *la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare*” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

Nonostante, dunque, l’illegittima presa di posizione ministeriale, alla luce di quanto detto sopra e della granitica giurisprudenza amministrativa e ordinaria pronunciatasi sull’argomento, **il punteggio attribuito al sig. PIRRUCCIO Fabrizio, ancorato a parametri legislativi illegittimi e potenzialmente disapplicabili, è evidentemente errato e come tale va rettificato.**

Purtroppo, nonostante il già menzionato pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l’adeguamento all’interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l’enorme mole di contenzioso che grava sull’Amministrazione.

Per tuziorismo difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all’Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1, A/2 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: “(...) *per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, (...).*”.

È lapalissiano che la già menzionata disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta. L’art. 1



del D.lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017). Nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l’art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione e in motivazione si legge che: *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”. La vertenza sottoposta al Giudice di Monza nella citata sentenza riguardava il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60, che erano assegnati all’aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per valutazione del titolo di servizio prestato presso l’ASL e il Giudice ha confermato il diritto ai 6 punti poiché “...non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”.*

Applicando tutto quanto riferito al caso *de quo*, **il punteggio che il ricorrente avrebbe dovuto ottenere, in costanza di prima nomina per il nuovo trimestre, difatti, non è 8,65 ma 13,15 come assistente amministrativo e assistente tecnico** (di cui 6,20 punti derivanti dal titolo di studio - diploma di maturità - 0,50 per la certificazione informatica e 1,45 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014 - senza lo 0,50 del servizio di leva - e 5,00 per il servizio di leva) **e non è 7,90 ma 12,40 come collaboratore scolastico** (di cui 6,20 punti derivanti dal titolo di studio – diploma di maturità -, 0,25 per la certificazione informatica, 0,95 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014 - senza lo 0,50 del servizio di leva - e 5,00 per il servizio di leva) **comprensivi dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto dal 22 luglio 1998 al 19 maggio 1999 (9 mesi e 27 giorni)** (cfr. *sub docc 1, 3, 4 e 5*).

L’Ufficio Scolastico Territoriale e l’istituto di destinazione e trattamento della domanda, sin dal momento della presentazione della stessa, avrebbero dovuto attribuire a parte ricorrente il corretto punteggio, valutando complessivamente il servizio militare in 5 punti.

L’Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.



La distinzione nella valutazione del medesimo servizio, pertanto, non rinviene alcun valido fondamento normativo e si configura oggettivamente come esercizio sviato ed irragionevole dell'azione amministrativa.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la gravità delle conseguenze che derivino da codesta condotta amministrativa in capo al ricorrente **che, anche e soprattutto alla luce del prossimo aggiornamento delle graduatorie (aprile-maggio) e delle prossime nomine (giugno – settembre), continuerebbe, in sintesi, a trovarsi privato, sia di un corretto punteggio per gli anni futuri, con danno alla sua professionalità, già di per sé irrisarcibile per equivalente, sia della possibilità di percepire una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé un'esistenza libera e dignitosa, ex art. 36 Cost., anche nel breve periodo. Il sig. Pirruccio non ha, infatti, altri redditi che gli consentano di vivere un'esistenza libera e dignitosa trovandosi senza incarico e senza retribuzione, essendo disoccupato e privo di altre entrate per garantire il proprio mantenimento (doc. 10).**

Al contrario, egli necessita, in via immediata, di una fonte di reddito, anche minima, per far fronte alle necessarie esigenze quotidiane di vita trattandosi di una tutela di natura non patrimoniale, attinente alla sfera personale e sociale del lavoratore, ex art. 36 Cost nonché ex art. 2099 CC, per la notoria la condizione di vita di una lavoratore privo di occupazione e di retribuzione. E, infatti, il sig. Pirruccio, a cagione della condotta dei resistenti, è costretto ad uno stato di grave incertezza per il suo futuro sia a causa della grave crisi economica in atto, **in soggetto peraltro invalido** e (per ovvia conseguenza) in stato di forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i relativi rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali (doc. 11).

TANTO PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Il sig. PIRRUCCIO Fabrizio, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con assegnazione al ricorrente di un termine per la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto, voglia così provvedere:

1. previa fissazione di udienza, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, e per l'effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a riconoscere il punteggio integralmente (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, ponendo in essere, di conseguenza, tutti i provvedimenti volti a tutti gli atti necessari a rettificare il punteggio totale per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024 il punteggio per la provincia di Siracusa, per le graduatorie di



circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024 rideterminando al sig. PIRRUCCIO Fabrizio il punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato

- **13,15 punti per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico** così determinato:
 - 6,20 punti derivanti dal titolo di studio - diploma di maturità,
 - 0,50 per la certificazione informatica,
 - 1,45 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014,
 - 5,00 punti per il servizio di leva espletato dal ricorrente;
- **12,40 punti** come collaboratore scolastico
 - 6,20 punti derivanti dal titolo di studio – diploma di maturità,
 - 0,25 per la certificazione informatica,
 - 0,95 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014,
 - 5,00 punti per il servizio di leva espletato dal ricorrente;

comprensivo, dunque, dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto dal 22 luglio 1998 al 19 maggio 1999 (9 mesi e 27 giorni) e/o il punteggio che si riterrà dovuto;

2. in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento o, comunque, per la disapplicazione ex art 63 del d.lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:

- a) il “*D.M. 3 marzo 2021 n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021- 2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A)*;
- b) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura.



Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente crediti di lavoro e, come da dichiarazione che si produce, il ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002, con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato (**doc. 7**).

Inoltre, il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio (**doc. 8**).

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

doc. 1 - documentazione attestante il servizio militare di leva;

doc. 2 - D.M. 3 marzo 2021 n. 50 e Avvertenze Allegato A e relativi Allegati;

doc. 3 - domanda di inserimento graduatorie III fascia del personale ATA 2021/2023;

doc. 4 - graduatoria d'Istituto III fascia ATA Visualizzazione Dati Graduatoria con Scheda di Valutazione Titoli per AA AT e CS;

doc. 5 - graduatoria d'Istituto III fascia ATA dell'istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda - "Istituto Comprensivo V. Messina" di Palazzolo Acreide, SRIC85400T;

doc. 6 - pec del 23 novembre 2022 di diffida e messa in mora per l'aggiornamento/correzione del punteggio graduatoria d'istituto III fascia Personale ATA con ricevute di consegna e di relativo protocollo;

doc. 7 - dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione contributo unificato con CI e TS;

doc. 8 - delibera di ammissione al GP da parte del COA di Siracusa N° 3168/2022 del 20 dicembre 2022;

doc. 9 - diploma di Geometra;

doc. 10 – attestazione di disoccupazione – patto di lavoro personalizzato;

doc. 11 - attestazione di invalidità (invalido civile);

doc. 12 – giurisprudenza.

Salvis iuribus.

Palazzolo Acreide - Siracusa li 25 gennaio 2023

avv. Sebastiano Infantino

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI
EX ART. 151 COD. PROC. CIV.**

Il sottoscritto avv. Sebastiano Infantino quale difensore e procuratore del ricorrente,
premessi che



- la presente azione è finalizzata ad ottenere il corretto inserimento del ricorrente in virtù del riconoscimento del punteggio integrale (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, per la provincia di Siracusa, per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall' eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto a che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);
- peraltro, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce un semplice sunto del ricorso, di tal che essa comunque è suscettibile di ingenerare una disparità di trattamento sostanziale con il destinatario della notifica mediante le forme ordinarie, che dispone del testo integrale del ricorso, potendo così valutare più agevolmente l'interesse a costituirsi in giudizio;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 106/1990, secondo la quale *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*;
- la pubblicazione in G.U appare oltremodo onerosa per il ricorrente ed in ogni caso non pare plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del Ministero dell'Istruzione e del sito dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato);
- i siti internet del Ministero dell'istruzione e dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia e dell'Ufficio X, Ambito territoriale di Siracusa (ex provveditorato) vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti, ordinanze e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola



- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, quindi, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;
 - il Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quello in via telematica;
 - il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Lazio nn. 176/2009; 177/2009; 178/2009 e 179/2009);
 - anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a norme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 cpc autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati (...) mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (Trib. Genova provv. 1.09.2011, RG 3578/2011 e provv. 30.4.2014);
 - tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, a tale scopo, il sito del MIUR all'indirizzo: www.miur.gov.it/atti-di-notifica;
- Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

fa istanza

a codesto Ill.mo Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati, e in particolare affinché voglia autorizzare:

- a) quanto al MIUR – USR per la Sicilia e Ambito Territoriale di Siracusa mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- b) quanto ai controinteressati disporre la notifica del ricorso ai controinteressati/litisconsorti, dai individuarsi in tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) attraverso la pubblicazione del testo integrale del



ricorso e del emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR (e/o sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio X - Ambito Territoriale di Siracusa), ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'Autorità Giudiziari
<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>.

Con ossequio,

Palazzolo Acreide - Siracusa li 25 gennaio 2023

avv. Sebastiano Infantino

